

**SENATO DELLA REPUBBLICA
BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2010
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso con il termine della discussione generale.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) interviene in sede di replica, in qualità di relatore, rivolgendo preliminarmente un ringraziamento a tutti i senatori intervenuti in discussione generale, per lo spessore e la serietà dei rispettivi interventi.

Rileva come, sulla base del dibattito, sia emersa l'unanime condivisione circa la necessità di adottare una manovra finalizzata a contenere la spesa pubblica e a ridurre in maniera strutturale la spesa corrente; peraltro, tutti i senatori intervenuti hanno pure riconosciuto l'esistenza di un contesto economico-finanziario europeo che ha reso indispensabile l'adozione di un provvedimento siffatto. Va altresì considerato come le Istituzioni europee si accingano sempre più a fornire agli Stati membri indicazioni molto stringenti sulla composizione degli interventi finanziari correttivi. Gli elementi di divisione emersi durante il dibattito attengono, invece, alla preoccupazione che una manovra correttiva di questa portata possa produrre effetti, se non di recessione, quantomeno di stagnazione, tali da richiedere la contestuale adozione di misure volte a favorire la crescita economica e lo sviluppo. A fronte di tali rilievi critici, sia il Relatore sia il Governo hanno evidenziato come le misure di contenimento della spesa pubblica rappresentino, oggi, non solo una priorità, ma anche un presupposto ai fini della successiva adozione di misure di sviluppo economico. Peraltro, alla luce delle rilevanti manovre finanziarie adottate da altri Stati europei, come la Germania, il provvedimento in esame risulta ancora più necessario, dal momento che occorre effettuare uno sforzo immediato di contenimento della spesa pubblica e di stabilizzazione delle finanze, al fine di ridurre l'elevato *stock* del debito pubblico italiano. Va poi ricordato che la manovra finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 è imperniata, per due terzi, su una riduzione della spesa pubblica e, per il residuo un terzo, sull'incremento delle entrate rappresentato, soprattutto, dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale: quindi, la composizione dell'intervento evidenzia come il Governo abbia individuato, quale prioritario obiettivo della propria azione, la riduzione del rapporto tra la spesa pubblica corrente ed il prodotto interno lordo. Preannuncia che, tra le proposte emendative che si riserva di presentare come Relatore, vi sarà certamente un emendamento volto a modificare radicalmente la norma sulla percentuale di invalidità necessaria a beneficiare del relativo assegno. Passando poi ad affrontare alcune questioni di particolare rilevanza, si sofferma sui tagli alle Regioni e agli enti locali, sottolineando la possibilità di aprire una riflessione sui margini di autonomia finanziaria dei vari enti territoriali, fermo restando il rispetto dei saldi complessivi. Per quanto riguarda, poi, le misure fiscali, imperniate sul contrasto ai fenomeni di evasione fiscale, rileva la necessità di non alterare quei meccanismi, come la fattura telematica, che hanno un impatto antievasivo ed antielusivo di grande portata; invece, è possibile modificare alcune misure di minore portata e non dotate di alcuna cifratura in termini di recupero di maggiori entrate. Un'altra disposizione su cui è possibile avviare una riflessione, consiste altresì nell'articolo 45 sui cosiddetti "certificati verdi". Nel sottolineare che i profili sopra accennati hanno un carattere meramente esemplificativo ed indicativo di quello sarà il metodo di lavoro della Commissione,

ritiene poi di non dover affrontare in questa sede un'altra questione di particolare rilevanza, quale la tassazione del lavoro femminile, considerato che essa rappresenta un elemento caratterizzante delle proposte emendative di alcuni Gruppi di opposizione, risultando quindi opportuno approfondirla in sede di illustrazione dei relativi emendamenti. Nell'osservare incidentalmente che sarebbe stato preferibile un minor numero di proposte emendative, soprattutto per quanto riguarda i Gruppi di maggioranza, rinnova il proprio impegno ad affrontare e risolvere ulteriori e più circoscritte questioni, in sede di formulazione dei pareri sugli emendamenti.

Il sottosegretario CASERO, intervenendo in sede di replica, formula un ringraziamento al Relatore e a tutti i senatori intervenuti in discussione generale, sottolineando la corretta impostazione dei vari interventi. Rileva, infatti, che, se si fosse prestata, da parte dei *mass-media*, una maggiore attenzione al dibattito tenutosi in questa Commissione, non si sarebbe assistito alle distorsioni comunicative degli ultimi giorni: infatti, la Commissione è stata intensamente impegnata a discutere su questioni di enorme importanza per il futuro del Paese e non, invece, su emendamenti di portata marginale. Fornisce, quindi, un quadro sintetico del contesto economico-finanziario europeo e mondiale in cui si viene a inserire la manovra del Governo. Infatti, la crisi degli ultimi anni ha portato alla luce una pesante distorsione nel rapporto tra l'economia finanziaria da un lato e l'economia reale dall'altro, con conseguenti forti ripercussioni sui conti pubblici di vari Paesi. È altresì emerso, in ambito europeo, come l'integrazione monetaria non possa avere un esito felice, in assenza di una politica economica coordinata e concertata a questo livello: in altri termini, occorre favorire l'integrazione fra le varie economie europee, per incentivare lo sviluppo economico; in caso contrario, si rischierebbe di compromettere l'esistenza stessa della moneta unica europea. Alla luce del quadro sopra delineato, e proprio per il fatto che la moneta unica implica una politica economica unica, le Istituzioni europee hanno individuato una serie di parametri vincolanti per le politiche di bilancio dei vari Stati. Ricollegandosi all'intervento pronunciato, in sede di discussione generale, dal senatore Morando, evidenzia come la crisi finanziaria abbia indebolito il modello economico anglosassone, valorizzando contestualmente il modello continentale di matrice franco-tedesca; al riguardo, ritiene che l'adozione, quale modello di riferimento, del sistema continentale possa favorire il nostro Paese, in quanto dotato dell'apparato manifatturiero più grande d'Europa dopo quello tedesco. Nel ricordare, poi, la meritoria iniziativa svolta, nel Consiglio europeo di alcuni giorni fa, dal Presidente del Consiglio e diretta a considerare, quale parametro di riferimento, non solo il debito pubblico, bensì anche l'aggregato comprensivo dei debiti privati, rimarca come le iniziative di politica economica e di bilancio adottate dal Governo italiano siano state interamente rivolte a ridurre l'ammontare dell'elevato debito pubblico e della spesa corrente. Pertanto, la manovra del Governo si inserisce all'interno di un'azione europea convergente basata su parametri di bilancio condivisi, su propositi concertati di riforma dei mercati finanziari, su politiche fiscali coordinate imperniate sul deciso contrasto all'evasione ed elusione fiscale; andrebbe, altresì, individuata una politica industriale concertata a livello europeo, proprio al fine di sostenere la moneta unica con una politica economica europea.

Lo sforzo rappresentato dalla manovra consiste quindi nel tentativo di assicurare la credibilità del Paese, unitamente all'adozione di misure sicure e spendibili sui mercati finanziari internazionali.

Come ricordato nel suo intervento di replica dal presidente Azzolini, i due terzi della manovra si basano sulla riduzione della spesa pubblica, coerentemente alle iniziative assunte in altri Paesi europei, nei quali, spesso, non ci si è limitati al semplice congelamento degli stipendi del pubblico impiego, ma si è addirittura proceduto ad una loro decurtazione; inoltre, è pur vero che la Germania ha destinato importanti risorse alla ricerca e all'innovazione, ma va ricordato come tali stanziamenti si inseriscano in una manovra complessiva di 80 miliardi di euro. Per quanto riguarda, poi, i tagli alle Regioni e agli enti locali, va senz'altro riconosciuto che alcuni enti locali e alcune Regioni hanno avviato, negli ultimi anni, politiche virtuose basate sulla riduzione delle spese; tuttavia, l'aggregato complessivo evidenzia una dinamica della spesa regionale e degli enti locali in continua ascesa. A fronte di tale situazione, la manovra del Governo riduce i finanziamenti alle Regioni e agli enti locali, rendendo contestualmente più severi i parametri del Patto di stabilità interno. Nell'esprimere la disponibilità del Governo ad un ampio e costruttivo confronto, ribadisce, in ogni caso, la necessità di salvaguardare l'entità complessiva di riduzione della spesa pubblica, mantenendo invariati i saldi di bilancio. Ricorda, quindi, che il provvedimento in esame reca varie misure volte a contenere i costi della politica. Al riguardo, ritiene che, con la difesa acritica dei privilegi di alcune istituzioni, non sia possibile fare dei progressi significativi, in quanto si rischierebbe di approfondire il divario tra le istituzioni medesime e l'opinione pubblica. Peraltro, tale questione appare particolarmente delicata, poiché, nel momento in cui si chiedono pesanti sacrifici ai cittadini, occorre che tutti siano coinvolti in una politica di rigore. In tale contesto, si inseriscono, tra l'altro, le norme che prevedono una decurtazione progressiva degli stipendi dei dirigenti pubblici

superiori a novantamila euro. Per quanto concerne, invece, la riduzione della spesa dei Ministeri, i senatori Morando e Giaretta, nei rispettivi interventi, hanno prospettato la possibilità di intervenire non soltanto sulla spesa disponibile, ma anche sulla spesa complessiva, comprensiva degli stanziamenti per il personale. Con riguardo a quest'ultimo profilo, il Governo ha preferito non intervenire, dal momento che misure riguardanti la spesa complessiva avrebbero comportato numerosi problemi, con riferimento particolare al blocco del *turn-over*. Svolge, quindi, alcune considerazioni sull'urgente necessità di procedere a una politica di riqualificazione della spesa pubblica, formulando l'esempio del rapporto insegnanti/studenti nelle scuole: infatti, se si abbassasse tale rapporto, allineandolo alla media europea, sarebbe possibile recuperare risorse da destinare all'innovazione e allo sviluppo del settore scolastico. Passa quindi ad affrontare le misure di politica fiscale contenute nel decreto-legge, rammentando che, con l'attuale Governo, la riscossione derivante dal contrasto all'evasione ha registrato un incremento del 30 per cento, a dimostrazione della serietà delle misure di contrasto all'evasione ed elusione fiscale portate avanti fino ad oggi. Dopo aver evidenziato la necessità che le risorse derivanti dal contrasto all'evasione siano utilizzate, in questa sede, per stabilizzare le finanze pubbliche, e, solo in un secondo momento, a riduzione della pressione fiscale, espone le tre linee guida sulla cui base il Governo, nelle sue diverse articolazioni, intende impostare il contrasto ai fenomeni di evasione fiscale. In primo luogo, per quanto riguarda i piccoli contribuenti, si intende intervenire con gli strumenti del redditometro e degli studi di settore; in secondo luogo, per quanto riguarda i contribuenti di medie dimensioni, sono state approntate misure come la fattura telematica e l'elenco dei clienti e dei fornitori; in terzo ed ultimo luogo, relativamente ai grandi contribuenti, sono stati predisposti meccanismi volti a frenare il ricorso al segreto bancario internazionale o ad operazioni finanziarie di triangolazione. All'interno di queste tre linee guida si vengono ad innestare le misure fiscali della manovra volte a recuperare 9 miliardi attraverso la lotta all'evasione. Rammenta incidentalmente l'importanza della norma sull'esecutività degli accertamenti, che consentirà di eliminare quel groviglio di ricorsi formalistici tendenti a paralizzare l'azione di recupero dell'evasione. In merito, poi, alle critiche concernenti l'assenza di misure per lo sviluppo e la crescita del Paese, va innanzitutto rilevato che il carattere del nostro apparato industriale, basato sulle esportazioni, potrà trovare giovamento dalla ripresa economica degli altri Stati. In ogni caso, la priorità individuata in questo momento dal Governo consiste nella riduzione della spesa pubblica e dell'elevato *stock* di debito. Sicuramente, le misure di rigore finanziario non devono impedire lo sviluppo del Paese, che va perseguito altresì con strumenti di semplificazione delle procedure burocratiche, con particolare riguardo a quelle necessarie all'apertura di nuove attività di impresa. Nel rilevare come alcune norme della manovra vadano in questa direzione, ribadisce, da ultimo, l'esistenza di un quadro economico-finanziario di particolare complessità e delicatezza a cui il Governo ha deciso di far fronte con provvedimenti di stabilizzazione dei conti pubblici sicuramente meno punitivi di quelli adottati da altri Paesi.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo, comunica che sono a disposizione della Commissione le tabelle esplicative dell'Allegato 1 del provvedimento in esame, in merito alla riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Fa altresì presente di aver accolto la ulteriore presentazione di alcuni emendamenti da parte del Gruppo del partito democratico pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Intervenendo incidentalmente, il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che il Governo, dietro sollecitazione del Relatore e dell'intera Commissione, ha presentato una nota integrativa alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, nella quale, alla luce delle novità apportate dalla manovra, viene complessivamente confermato il quadro macroeconomico delineato dalla Relazione unificata. In altri termini, il Governo ritiene che l'effetto recessivo del decreto-legge in esame risulti sostanzialmente compensato da un miglioramento economico, in termini sia di implemento del prodotto interno lordo sia di crescita della produzione industriale. Pur non condividendo tale valutazione, che ritiene del tutto infondata, avanza formalmente al Governo la richiesta di presentare una tabella esplicativa che fornisca una specifica quantificazione sia dell'effetto recessivo della manovra sia dell'effetto compensativo derivante dalla maggiore crescita economica. Chiede poi un chiarimento sulla porta applicativa del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, laddove si prevede che, in sede di attuazione dell'articolo 8, della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, non si tenga conto delle riduzioni dei trasferimenti statali disposti dal medesimo comma 2: ossia, si prevede che la graduale sostituzione dei trasferimenti statali alle Regioni con la compartecipazione al gettito IRPEF non dovrebbe tenere conto della riduzione di 8 miliardi di euro disposta dalla manovra. Al riguardo, va quindi chiarito se, nel 2013, i trasferimenti statali alle

Regioni aumenteranno di 8 miliardi di euro, attraverso il recupero del taglio e mettendo così a repentaglio il carattere strutturale della manovra, ovvero se tale previsione abbia un diverso significato, da appurarsi ai fini della corretta valutazione degli emendamenti. Per quanto riguarda i profili procedurali in base ai quali proseguire i lavori della Commissione, chiede al Presidente di fissare un termine entro il quale il Relatore ed il Governo dovranno presentare eventuali nuovi emendamenti, in modo da non svilire il lavoro della Commissione. Altresì, nel concordare con la decisione di applicare all'esame del decreto-legge i meccanismi regolamentari tipici dell'esame dei correlati alla finanziaria, con particolare riguardo alla copertura degli emendamenti, chiede che venga assunto l'impegno a non accettare la presentazione in Assemblea di emendamenti diversi da quelli presentati ed esaminati in Commissione. Prospetta, poi, alla Presidenza la necessità che eventuali emendamenti di iniziativa parlamentare, ovviamente diversi da quelli del Relatore, e dotati di un impatto finanziario, siano assistiti da una relazione tecnica, se su tali proposte il Relatore e il Governo siano orientati a formulare un parere favorevole. Da ultimo, considerata la complessità della manovra e l'enorme numero di emendamenti presentati, che potrebbero indurre il Governo a porre la questione di fiducia in Assemblea, andrebbe assunto l'impegno politico affinché il Governo, nel caso in cui la Commissione riesca a concludere i propri lavori, ponga la questione di fiducia su un testo sostanzialmente corrispondente a quello licenziato dalla Commissione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), ricollegandosi alla richiesta del senatore Morando riguardante la presentazione, da parte del Governo, di una tabella esplicativa della Nota Integrativa della RUEF, ritiene altresì utile che l'Esecutivo fornisca, in un apposito prospetto, anche i dati riguardanti gli effetti che la mancata adozione della manovra comporterebbe sulle finanze pubbliche.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come i dati richiesti dal senatore Garavaglia coincidano con lo scenario tendenziale previsto a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire, entro domani mattina, il prospetto riguardante la Nota Integrativa della RUEF. Per quanto riguarda poi la portata applicativa dell'articolo 14, comma 2, sulla temporanea effettività dei minori trasferimenti statali alle Regioni, ritiene che il Governo debba fornire un tempestivo chiarimento sul punto. In merito ad eventuali futuri emendamenti del Relatore e del Governo, dopo essersi riservato, come Relatore, di presentare verso la fine dell'esame in Commissione gli emendamenti riassuntivi di questioni che verranno affrontate nel corso dei lavori, si impegna invece a stabilire, entro la giornata di domani, il termine ultimo entro il quale il Relatore e, con maggiore probabilità, il Governo dovranno presentare emendamenti afferenti nuove materie.

Il senatore GIARETTA (*PD*) domanda se, tra le nuove materie, possa rientrare anche la questione dell'innalzamento dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche.

Il presidente AZZOLLINI rileva che quest'ultima è proprio una delle questioni che verrà, con molta probabilità, toccata dagli emendamenti del Governo afferenti nuove materie e per la cui presentazione ribadisce l'impegno a stabilire un termine ultimo entro la giornata di domani. In merito alla proposta avanzata dal senatore Morando di considerare inammissibili, in Assemblea, emendamenti diversi da quelli presentati in Commissione, nel dichiararsi d'accordo con tale soluzione, si impegna ad affrontare tale questione, entro la giornata di domani, con il Presidente del Senato. Condivide poi la richiesta volta a far sì che emendamenti parlamentari di significativa portata finanziaria vengano assistiti dalla relazione tecnica, per consentirne un esame ponderato. Auspica quindi l'impegno del Governo, qualora la Commissione concluda i propri lavori, a porre l'eventuale questione di fiducia in Aula su un testo corrispondente a quello licenziato dalla Commissione. Nell'augurarsi infine che tali questioni procedurali trovino una soluzione celere e condivisa, evidenzia peraltro che, così facendo, si anticiperebbero quelle modifiche regolamentari derivanti dalla nuova legge di contabilità pubblica. Da ultimo, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti, dichiara, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, l'inammissibilità delle proposte emendative 2.10, 3.0.1 e 3.0.2.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*), in relazione all'emendamento 2.10, invita il Presidente a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità, posto che la proposta risulta recare una copertura idonea rispetto agli interventi previsti. Rileva, infatti, che la copertura indicata nell'emendamento, già utilizzata in precedenza in relazione all'esame di altri disegni di legge, prevede un taglio di

spesa in relazione all'acquisto di beni e servizi intermedi, prendendo a riferimento la spesa storica dell'anno 2009 diminuita delle percentuali indicate, ciò determinando un considerevole risparmio di spesa, ulteriore e diversamente modulato rispetto alla norma del testo. La copertura risulta quindi del tutto adeguata rispetto agli interventi previsti dalla proposta, con riferimento anche alle spese in conto capitale.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta è stata dichiarata inammissibile in quanto il testo del decreto-legge in esame non riconnette effetti finanziari alla disposizione dell'articolo 8, comma 5, del testo, secondo quanto espressamente indicato dalla relazione tecnica al provvedimento, che prevede espressamente la mancata stima di effetti finanziari in via prudenziale. Ribadendo le ragioni poste a base della dichiarazione di inammissibilità, si riserva comunque un approfondimento dei profili posti dal senatore Baldassarri in relazione alla diversa modulazione delle riduzioni di spesa rispetto alla previsione della norma del testo.

Il senatore MORANDO (PD) in ordine alla proposta emendativa in questione, riterrebbe necessario altresì modificare l'allegato 1 al testo del decreto-legge, atteso che questo ricomprende anche le spese in conto capitale rispetto all'intervento proposto nell'emendamento.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta X1.5, che costituisce un emendamento fondamentale della propria parte politica rispetto ai contenuti della manovra in esame. Formula osservazioni critiche rispetto agli obiettivi conseguiti dalla politica economica dell'attuale Governo negli ultimi due anni, il quale non è riuscito nell'intento di stabilizzazione dei conti pubblici, richiesto anche dall'ECOFIN nell'anno 2009. Risulta invece centrale affrontare, diversamente da quanto fatto dal Governo, il problema della crescita economica, considerato che in assenza di interventi di effettivo sostegno allo sviluppo si renderà necessaria a breve un'ulteriore manovra correttiva. Le disposizioni previste dal decreto-legge risultano del tutto inadeguate ad affrontare i reali temi centrali per lo sviluppo del Paese, risultando peraltro sovrastimati gli effetti, sia in termini di entrate sia quali previsioni di crescita. A tal fine, la proposta mira a prevedere una delega per la ridefinizione della tassazione dei redditi di capitale e delle rendite finanziarie, che attualmente risultano nel nostro Paese, ampiamente inferiori rispetto agli altri Paesi europei. È necessario, quindi, uniformarsi alle percentuali di tassazione degli altri Paesi europei, che prevedono importi pari al 20 per cento, al fine di riconoscere una maggiore equità della manovra in termini di distribuzione sociale dei carichi finanziari previsti.

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 1.1, nonché la serie di emendamenti a firma della propria parte politica recanti la medesima copertura finanziaria. Rileva, in via preliminare, la necessità di prevedere interventi di promozione allo sviluppo coperti mediante misure di riduzione della spesa, ulteriori rispetto a quanto già previsto dal testo della manovra. Al fine di sostenere la crescita è necessario agire sia sul lato del riequilibrio della finanza pubblica, con adeguati interventi per il risanamento, sia sul lato della promozione dello sviluppo, facendo leva su risorse attualmente non adeguatamente utilizzate. In tale ottica, gli emendamenti presentati dal Partito democratico intendono destinare la metà dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale all'adozione di misure di riduzione della pressione fiscale e di sostegno a specifici investimenti, al fine di conseguire effettivamente l'obiettivo declamato da tante parti politiche, ma non concretamente perseguito, di ridurre il carico fiscale a carico dei contribuenti reali, che attualmente pagano aliquote troppo elevate rispetto al contesto europeo con conseguenti effetti negativi sul piano della competitività del Paese. Pur sussistendo riserve in ordine alla prudenzialità della stima degli effetti di maggior gettito connessi agli interventi varati dal Governo, rileva come la propria parte politica abbia inteso destinare la metà di tale importo, per una quota pari a circa 4 miliardi, a sostenere interventi di effettiva promozione dello sviluppo. In relazione alla specifica proposta 1.1, dopo aver ricordato la gravità dei dati emersi dall'ultimo rapporto dell'ISTAT, ove si stima un insieme di due milioni di giovani non impegnati né in attività di studio né di lavoro, di cui una parte non risulta alla ricerca di un impiego, sottolinea la necessità di promuovere serie iniziative a favore dell'imprenditoria giovanile, della formazione dei giovani e della semplificazione burocratica, secondo quanto previsto dall'emendamento in questione. Evidenzia, a tal fine, che la proposta emendativa 1.1, così come le altre proposte presentate dalla propria parte politica e recanti analoga copertura finanziaria, intende agire sui tagli alla spesa corrente primaria disposti dalla manovra, intervenendo non solo sulla quota di spese rimodulabili, come fa attualmente il testo del decreto-

legge, ma agendo altresì sulla componente di spesa non rimodulabile. Richiama, al riguardo, l'ingente entità della componente non rimodulabile del bilancio, a fronte della parte rimodulabile che risulta inferiore al 10 per cento. Sottolinea la fondatezza dell'intervento in ordine alle spese non rimodulabili anche sul piano tecnico, posto che non appare sostenibile che più del 90 per cento delle spese previste dal bilancio risulti rigido e intangibile rispetto alla facoltà di scelta allocativa posta in capo al Parlamento. Pur rilevando i vincoli connessi agli interventi sulle spese non rimodulabili, che implicano una modifica delle norme sostanziali di spesa sottostanti, rileva la necessità di agire anche su tale fronte per arginare in modo efficace l'aumento della spesa corrente primaria del settore pubblico. L'emendamento, mediante l'intervento sulle spese non rimodulabili, permette quindi di aumentare l'impatto di risparmio previsto dalla manovra da 25 a 30 miliardi, permettendo così di incidere effettivamente sull'andamento della spesa e conseguendo effettivi risparmi. Ricorda i dati relativi all'impatto della manovra rispetto al bilancio di previsione a legislazione vigente, rilevando come quelli relativi al quadro programmatico prevedano una riduzione in termini assoluti delle spese di funzionamento; in tale quadro l'emendamento prevede, per gli anni 2011 e 2012, una riduzione ulteriore rispetto al dato relativo al programmatico, mentre a partire dal 2013 si prevede un'evoluzione della spesa corrente primaria in rapporto ai dati del consuntivo. Ricorda come la medesima copertura finanziaria, che consente significativi ulteriori riduzioni di spesa, sia prevista anche per altre proposte emendative, tra cui ricorda la misura di riduzione della pressione fiscale per le donne lavoratrici, che è volta a rendere più elevato il ritmo di crescita e di sviluppo; un effettivo sostegno all'economia del Paese non può infatti che derivare dal ricorso alle potenzialità di crescita attualmente inutilizzate come, ad esempio, le donne giovani in età lavorativa, che costituiscono un forte potenziale di sviluppo, anche considerato come i dati mondiali confermano l'aumento del tasso di natalità per le donne che lavorano. Richiama, altresì, la proposta emendativa in materia di IRAP, imposta unanimamente criticata da tutte le forze politiche, che prevede un intervento per un importo di circa 5 miliardi di euro, con i quali si ipotizzano interventi per l'effettivo sostegno al mondo dell'impresa, con effetti positivi sul mondo produttivo. Richiamando l'importanza dei temi posti da ciascuna di queste proposte emendative, recanti la medesima copertura finanziaria, insiste per l'accoglimento in via di alternative di qualcuna di esse politicamente rilevanti e sottolinea come le stesse non siano coperte mediante aumenti della pressione fiscale.

Il presidente AZZOLLINI sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18 riprende alle ore 18,30.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) chiede al Presidente di accogliere una riformulazione della proposta 2.10 (allegata al resoconto della seduta).

Il presidente AZZOLLINI, nell'accogliere la riformulazione, si riserva tuttavia di vagliarne l'ammissibilità.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra la proposta 1.2 volta a prorogare gli incentivi per l'efficienza energetica degli edifici. Questa proposta, unitamente ad altre volte ad apportare modifiche a norme di carattere ambientale, persegue l'obiettivo di favorire gli investimenti delle imprese in questo settore strategico dell'economia. Illustra poi la proposta 1.6 volta ad escludere dalla base IRAP la spesa per il personale dipendente, correggendo così gli aspetti critici dell'imposta che costituisce una misura onerosa per la finanza pubblica, ma essenziale per lo sviluppo.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra la proposta 1.4 volta a introdurre misure fiscali per lavoratrici con figli. Essa valorizza e promuove l'occupazione delle donne quale tema cruciale per il Paese.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 1.5 volta a introdurre l'istituto della dote fiscale ispirata alle proposte avanzate da Ermanno Guerrieri. Si tratta di una proposta volta a individuare una misura concreta a favore delle famiglie nella direzione comunemente invocata da tutte le parti politiche e mai applicata.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente sulla proposta 1.16 per chiedere un chiarimento al Governo sul testo dell'articolo 1, comma 1. Rileva infatti che il rendiconto 2009 - citato nella norma - non è ancora disponibile e ciò rende aleatoria l'applicazione della disposizione stessa.

Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in merito nel prosieguo dei lavori.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 1.21, rilevando come essa intervenga sul tema delle vittime dell'amianto per ridurre gli effetti negativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1. Rileva a tal riguardo che su questo tema occorre intervenire in modo organico da parte del Ministero del lavoro, in quanto, in sede giudiziaria, si stanno determinando soluzioni eterogenee differenti sul territorio nazionale.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati. La Commissione conviene di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente sulla proposta 2.1 per chiedere chiarimenti al Governo in merito alla concreta realizzabilità dei risparmi associati all'articolo 2, tenuto conto che il dettaglio delle missioni per l'anno 2012 non è ancora disponibile e quindi non è possibile verificare - se non come atto di fede - l'effetto del taglio del 10 per cento delle spese rimodulabili di ogni missione per il medesimo anno 2012.

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a fornire, anche in questo caso, i necessari chiarimenti.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta 2.1 volta a ridurre la spesa per consumi intermedi, considerata come una priorità per la gestione della finanza pubblica italiana. Ritiene che il taglio proposto sia equilibrato e sostenibile per gli enti locali con un effetto complessivo di 6 miliardi di risparmi da finalizzare all'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari e all'aumento delle risorse per il fondo per l'occupazione, in vista della scadenza degli ammortizzatori sociali.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra le proposte da 2.2 a 2.9, accomunate dall'obiettivo di ridurre i tagli nei settori della crescita, dello sviluppo territoriale e della competitività. Infatti, questi tagli hanno un effetto di deprimere la ripresa in corso.

La senatrice CARLONI (*PD*), in relazione alla proposta 2.5, fa presente che le risorse del FAS sono state ridotte negli ultimi due anni di 27 miliardi. La proposta mira quindi a riparare, in parte, un atto grave di sottrazione di risorse al Mezzogiorno da parte dell'attuale Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente sulla proposta 2.100 per chiedere una verifica della neutralità finanziaria della medesima. Infatti, gli oneri risultano di rilevante ammontare aumentando le finestre previdenziali, mentre la copertura, effettuata con una riduzione lineare delle spese rimodulabili di ogni missione pari al 7 per cento, non sembrerebbe idonea a garantire la totale copertura degli oneri.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), firmatario della proposta 2.100, propone di accantonarla al fine di rinviarne l'esame con le proposte riferite all'articolo 12 in materia previdenziale.

Conviene la Commissione e la proposta 2.100 viene quindi accantonata.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra la proposta 2.11 concernente, per la parte onerosa, una modifica al patto di stabilità interno per i comuni virtuosi. Anche in questo caso ritiene però opportuno differire l'esame della proposta 2.11 e 2.12 all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 14.

Conviene la Commissione e le proposte 2.11 e 2.12 sono quindi accantonate.

Il senatore LUSI (*PD*), in relazione all'emendamento 2.13, preannuncia la formulazione di una versione modificata nel prosieguo dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 2.14, rilevando come la norma di copertura sia estremamente interessante in quanto efficace a garantire enormi potenziali risparmi concretamente realizzabili. Si tratta di introdurre la certificazione elettronica per la prescrizione dei medicinali da rendere obbligatoria alle Regioni, visto che lo Stato centrale contribuisce alla spesa farmaceutica i cui tendenziali di spesa registrano incrementi annuali significativi. Interviene infine incidentalmente sulla proposta 2.30, in quanto ritiene che abbia un effetto ultroneo rispetto a quello che è già previsto nel testo dell'articolo 2.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si intendono per illustrati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

X1.0.1

BETTAMIO, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1.

(istituzioni scolastiche italiane all'estero)

1. Per l'anno scolastico 2010/2011, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso le istituzioni estere scolastiche ed universitarie. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole Europee. Sono altresì assicurate le procedure di mobilità d'ufficio.

2. Le graduatorie relative al personale scolastico a tempo indeterminato finalizzate alla destinazione all'estero, riformulate ed aggiornate ai sensi dell'O.M. 267/6389 del 13 dicembre 2006 pubblicata sulla G.U IV serie speciale del 15 dicembre 2006, così come ad oggi in vigore, conservano la loro validità non oltre il 31 agosto 2012».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X1.0.2

BETTAMIO, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Indennità di amministrazione)

L'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1907, n. 18 SI interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale del Ministero nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include l'indennità di amministrazione;

b) durante il periodo di servizio all'estero, al suddetto personale possono essere concesse soltanto le indennità che sono espressamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X1.0.3

BETTAMIO, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Diritti consolari)

Gli importi della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 83, sono rivalutati con decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di tener conto dell'adeguamento all'indice ISTAT.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X1.0.4

BETTAMIO, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Partecipazione italiana alle Esposizioni Internazionali del 2012)

1. È autorizzata la spesa di euro 13.800.000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Yeosu, che si svolgerà dal 12 maggio al 12 agosto 2012 e all'Esposizione Internazionale Ortofrutticola e Floreale "Floriade" di Venlo, che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2010, in euro 3.000.000 per l'anno 2011 e in euro 8.800.000 per l'anno 2012, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4., Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, è nominato un unico Commissario Generale di Governo per entrambe le Esposizioni e sono stabilite

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X1.0.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Art. 1.

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

g) possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione;

h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

1.1

FINOCCHIARO, BERTUZZI, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, DONAGGIO, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI

Al Titolo I premettere il seguente:

Titolo 01

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE NUOVE GENERAZIONI

«Art. 01.

(Agevolazioni fiscali per l'accesso dei giovani alla locazione dell'abitazione principale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti, ai sensi di legge, spetta per i primi cinque anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera a), alle condizioni ivi previste".

b) il comma 4-*bis* dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati dai giovani di cui all'articolo 16, comma 1-*ter*, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*".

Art. 02.

(Rifinanziamento dei fondi per il credito e il micro-credito in favore dei giovani)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento del "Fondo per il credito ai giovani", di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, è destinata ad attività di micro-credito a sostegno di iniziative innovative dei giovani, con priorità per le donne e per i residenti nelle aree a più basso tasso di occupazione giovanile;

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del "Fondo per il credito ai giovani" è incrementata nella misura di 40 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

3. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per fare fronte alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa o imprenditoriale svolta, a decorrere dall'anno 2011 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo per il credito ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, finalizzato a consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, per fare fronte alle cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole-imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

4. A valere sul fondo di cui al comma 3, lettera b), possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai prestiti erogati è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della

Commissione europea 2008/C 14702, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

5. La dotazione di ciascuno Fondi di cui al comma 3 è pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

6. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i commi 72 e 73 sono abrogati.

Art. 03.

(Riordino della disciplina delle professioni intellettuali
per favorire l'accesso delle giovani generazioni)

1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzione pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni.

3. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

7. La legge statale stabilisce

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento ai ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

8. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da

assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnicoprofessionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio-economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il prati cantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

Art. 04.

(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo e di artigianato tradizionale)

1. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categorie.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

3. Al fine di promuovere e sostenere il trasferimento ai giovani artigiani di saperi e competenze tecniche relativi alla produzione e lavorazione di manufatti artigianali tradizionali, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della gioventù, dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna tipologia di lavorazione o produzione artigianale, della qualifica di «Maestro d'arte tradizionale», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. La qualifica di cui al comma 3 è riconosciuta agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda;

b) svolgimento di apprendistato o tirocinio formativo presso uno o più imprese artigiane operanti nella lavorazione o produzione di riferimento ovvero comprovata acquisizione di competenze nell'ambito di una lavorazione o produzione artigianale tradizionale, come certificata dalla Camera di commercio territori al mente competente, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 1;

c) assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti

5. Il possesso della qualifica di cui al comma 3 costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi per le attività di lavoro autonomo e di impresa previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018. – 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante: dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. 2-bis. – (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). – 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0;5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.2

GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIÒ, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, MOLINARI

Al Titolo I, premettere il seguente:

Titolo 01

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'OCCUPAZIONE

All'Articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».

Consequentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018. – 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante:

dopo l'articolo 2, insrire il seguente:

«Art. 2-bis. – (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). – 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 2 i commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.3

MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI

Al Titolo I, premettere il seguente:

Titolo 01

SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

All'articolo 1, premettere il seguente:

(Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne)

1. Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione al lavoro delle donne, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di occupazione femminile fissati dalla strategia di Lisbona per la

crescita e l'occupazione, alle lavoratrici dipendenti, economicamente dipendenti e autonome alla prima occupazione è riconosciuto in via sperimentale il regime speciale di imposizione sui redditi personali di cui alla presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, alle donne alla prima occupazione titolari di redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in deroga all'articolo II del medesimo testo unico, limitatamente ai citati redditi di lavoro e per i cinque esercizi di imposta successivi all'avvio dell'attività lavorativa, come definito ai sensi del comma 2, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 21 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 36 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

3. Ai fini dell'accesso al regime impositivo speciale di cui alla presente legge, l'avvio dell'attività lavorativa è individuato dalla data di prima iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria ovvero, fu caso di donne già iscritte ad una gestione previdenziale con posizioni inattive da almeno tre anni, dalla data di ripresa dei versamenti contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accertamento e qualificazione della posizione previdenziale della lavoratrice.

4. Alle lavoratrici di cui al comma 2, residenti in aree territoriali o occupate in settori o professioni caratterizzati da un tasso di partecipazione al lavoro delle donne inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, si applica, per i medesimi esercizi di imposta, in aggiunta al regime speciale di imposizione di cui all'articolo 2 della presente legge e alle detrazioni di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una detrazione forfettaria aggiuntiva pari a:

- a) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- b) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- c) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro.

In tal caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

5. In caso di incapienza, totale o parziale, l'importo della detrazione non goduta è corrisposto in forma di erogazione diretta alla lavoratrice, a condizione che il reddito del nucleo familiare di appartenenza, valutato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sia pari o inferiore a 35.000 euro annui con riferimento a nuclei con tre componenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

6. In via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, la Banca d'Italia cura una ricerca empirica volta a determinare gli effetti di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro regionale e alle altre circostanze soggettive e oggettive suscettibili di assumere rilievo in proposito.

7. Ai fini di cui al comma 6, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2016, destinati alla simulazione sperimentale di uno sgravio fiscale di entità non superiore alla metà dell'imposta gravante su ciascuna persona, su un campione di 5.000 donne, rappresentativo della popolazione.

8. Entro il 28 febbraio 2017, la Banca d'Italia comunica ai Ministri dell'economia e delle finanze del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alla sperimentazione di cui al comma 6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia della sperimentazione. Gli esiti della verifica sono trasmessi al Parlamento, al fine di valutare l'eventuale prosecuzione della sperimentazione o l'adozione di disposizioni finalizzate all'attuazione e all'estensione degli sgravi fiscali oggetto della sperimentazione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo recano oneri pari a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2011, a 3,7 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 4 miliardi di euro per l'anno 2013.

All'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018. – 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33,35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento; sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Consequentemente, pari a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2011, a 4,7 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 5 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante:

dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. 2-bis. – (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). – 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. n 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvata dalla stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.4

GIARETTA, BAIÒ, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI

Al Titolo I, premettere il seguente:

Titolo 01

SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

All'Articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01

(Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli)

"1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1,50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo; se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per

la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinquies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinquies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo.

1-*novies*. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 recano oneri pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2011, a 3,2 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3,4 miliardi di euro per l'anno 2013».

Consequentemente:

all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018. – 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33,35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2011, a 4,2 miliardi nel 2012 e a 4,4 miliardi nel 2013, si provvede mediante:

dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. 2-*bis*. – (*Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio*). – 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le-modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel Disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.5

GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAILO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA,

INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI

Al Titolo I, premettere il seguente:

Titolo 01

SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Istituzione della «Dote fiscale per il nucleo familiare»)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3 dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"*d-quater*) le somme percepite ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* e dell'articolo 12-*bis*, comma 10.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere *c*) e *d*), nonché al comma 1-*bis*, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis*, le detrazioni di cui ai medesimi commi 1 e 1-*bis*, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c*) e *d*), e 1-*bis*.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Qualora la detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), spettante al genitore sia di importo superiore all'imposta lorda dello stesso, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, del comma 1, lettere *a*), *a-bis*), *b*) e *d*), nonché delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *f*) e *l*), ovvero di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo.";

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Articolo 12-*bis*. - (*Dote fiscale per il nucleo familiare*) – 1. Ai fini del presente articolo compongono il nucleo familiare:

a) il contribuente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscono, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;

d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, dai redditi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002.

3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nati dal 1° gennaio 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi 1, lettere *c*) e *d*), e 1-*bis* dell'articolo 12 nati prima del 1° gennaio 2007, la dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati

prima del 1° gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c)* e *d)*, e *1-bis* nell'articolo 12.

4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lettera *d)*, la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 anni.

5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35%, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.

6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, fermo restando che, in alternativa, possono essere richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1998, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili, è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50%. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base all'accordo di cui al comma 1, lettera *c)*.

8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge i familiari di cui al comma 1, lettera *d)*.

9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari di cui al comma 1, lettera *d)* inabili, è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, nonché per i titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)* la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva".

e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* non competono.".

2. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempimenti connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione.

3. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta direttamente dall'INPS.

4. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *f)* e *l)*, il sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

5. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il contribuente che possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se più favorevoli.

6. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12, 12-*bis* e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di spettanza. La detrazione di cui all'articolo 12-*bis* è riconosciuta, in via provvisoria, in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-*bis* che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi;"

b) nel terzo comma:

1) nel primo periodo, le parole: "articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "12, 12-*bis*, 13 e 16";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui all'articolo 16 del citato testo unico è riconosciuta se il percipiente dichiara di averne diritto e comunica gli estremi della registrazione del contratto di locazione. L'importo relativo alla detrazione di cui all'articolo 16 eventualmente eccedente l'imposta determinata in sede di conguaglio è restituito al percipiente a seguito delle predette operazioni. Il sostituto d'imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-*bis* del citato testo unico, le detrazioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli."

7. Ai fini del recupero degli imponibili relativi alle detrazioni di cui agli articoli 12-*bis* e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, lettera *a)*, e terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto Nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione.

9. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, la predetta somma è erogata direttamente dall'INPS.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo recano oneri pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 1,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 2 miliardi di euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018. – 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante:

– dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio) – 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2% per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

Tabella A

Dote fiscale per il nucleo familiare

(importi annui)

1 Figlio minore oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 12.500 euro di reddito familiare: 2.550 euro;

da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare: $470 + 2.080 * [1 - (R - 12.500) / 49.200]$

da 61.701 euro di reddito familiare: $470 * [1 - (R - 61.700) / 48.900]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

2 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 15.000 euro di reddito familiare: 4.900 euro;

da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare: $1.190 + 3.710 * [1 - (R - 15.000) / 52.600]$

da 67.601 euro di reddito familiare: $1.190 * [1 - (R - 67.600) / 56.700]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

3 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7.200 euro;

da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare: $1.580 + 5.620 * [1 - (R - 17.300) / 62.100]$

da 79.401 euro di reddito familiare: $1.580 * [1 - (R - 79.400) / 63.800]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

4 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 19.400 euro di reddito familiare: 10.400 euro;
da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare: $3.165 + 7.235 * [1 - (R - 19.400) / 62.100]$
da 81.501 euro di reddito familiare: $3.165 * [1 - (R - 81.500) / 72.200]$
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

5 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 21.500 euro di reddito familiare: 13.000 euro;
da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare: $4.505 + 8.495 * [1 - (R - 21.500) / 64.800]$
da 86.301 euro di reddito familiare: $4.505 * [1 - (R - 86.300) / 82.500]$
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

1.6

MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al Titolo I, premettere il seguente:

Titolo 01

SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE

All'Articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Irap)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 recano oneri pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Consequentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018.

1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Consequentemente, pari a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante:

– dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2% per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della Legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima Legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si

propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel Disegno di Legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.7

TANCREDI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni).

– 1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali risultano interamente non impegnati e costituiscono economie di bilancio sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.8

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

1.9

TANCREDI

All'articolo 1, dopo le parole: «Le autorizzazioni di spesa» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle aventi ad oggetto gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.10

PISTORIO, ASTORE, POLI BORTONE, D'ALIA, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, dopo le parole: «Le autorizzazioni di spesa», inserire le seguenti: «, con esclusione di quelle relative alle regioni di cui all'Obiettivo Convergenza».

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.»

1.11

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, dopo le parole: «le autorizzazioni di spesa» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle in conto capitale».

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.»

1.12

COSTA

Dopo le parole: «le autorizzazioni di spesa» aggiungere le seguenti: «di parte corrente».

1.13

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono definanziate» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.».

Consequentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

1.14

TANCREDI, SAIA

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «a meno delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle forze armate e delle forze di polizia.»

Consequentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 30.

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.15

BONFRISCO

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.16

MONTI, LEONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale norma non trova applicazione nei casi in cui risultano già erogati finanziamenti per la realizzazione di opere specifiche per una o più annualità».

1.17

GERMONTANI

Alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.18

ALICATA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) alle esigenze di supporto tecnico nel coordinamento delle attività nelle aree marine protette negli scavi portuali e nella pesca armonizzandole con le esigenze di unificazione delle diverse sedi esistenti sul territorio anche attraverso strategie locative volte al contenimento degli attuali costi di gestione in deroga al comma 1, è autorizzata la spesa delle somme di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2009 e non più dovute, quantificate in euro 7.500.000 complessivi, le quali sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quanto ad euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 25 milioni per l'anno 2010, euro 25 milioni per l'anno 2011 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2012 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del

presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.19

FLUTTERO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) alle esigenze di supporto tecnico nel coordinamento delle attività nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, armonizzandole con le esigenze di unificazione delle diverse sedi esistenti sul territorio anche attraverso strategie locative volte al contenimento degli attuali costi di gestione, in deroga al comma 1, è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa delle somme di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2009 e non più dovute, quantificate in euro 22.500.000 complessivi, le quali sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quanto ad euro 7.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 7,5 milioni per l'anno 2010, euro 7,5 milioni per l'anno 2011 ed euro 7,5 milioni per l'anno 2012 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.20

SACCOMANNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le risorse vincolate di cui all'articolo 20 della legge n. 67, 11 marzo 1988.»

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.21

CASSON, PEGORER, ADRAGNA, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LANNUTTI, LUMIA, MARCENARO, IGNAZIO MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PARDI, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e aumento detrazioni per carichi di famiglia, nonché estensione della fruibilità degli ammortizzatori sociali dei lavoratori atipici) – 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 6 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, al netto dei risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 6.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari fino 3,2 miliardi di euro;

b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 fino a 400 milioni di euro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

4 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.2

MARCO FILIPPI, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI

All'allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, missione 013 Diritto alla mobilità, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 231.800;

2012: – 280.432;

2013: – 233.432.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 231,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 280,432 milioni di euro per l'anno 2012 e a 233,432 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila». con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82; comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

2.3

FIORONI, BUBBICO, GIARETTA, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, LEGNINI

All'allegato 1, voce: Ministero dello sviluppo economico, missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 31.056;
2012: – 61.219;
2013: – 1.629.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 31,056 milioni di euro per l'anno 2011, a 61,219 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1,629 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*
- all'articolo 21 comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*
- dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: «Art. 21-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».*

2.4

BUBBICO, GIARETTA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, MERCATALI, LEGNINI

All'allegato 1, voce: Ministero dello sviluppo economico, missione 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 11.937;
2012: – 14342;
2013: – 14.340.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 11,937 milioni di euro per l'anno 2011, a 14,342 milioni di euro per l'anno 2012 e a 14,340 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*
- all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*
- dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: «Art. 21-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».*

2.5

ARMATO, GIARETTA, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

All'allegato 1, voce: Ministero dello sviluppo economico, missione 028 Sviluppo e riequilibrio territoriale apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 897.960;
2012: – 460.357;
2013: – 1.100.633.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 897,960 milioni di euro per l'anno 2011, a 460,357 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.100,633 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota-parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*
- all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*
- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*
 - «7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".*

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.6

DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI

All'allegato 1, voce: Ministero della giustizia, missione 006 Giustizia apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 47.404;

2012: – 48.096;

2013: – 48.096.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 47.404.000 di euro per l'anno 2011, a 48.096.000 di euro per l'anno 2012 e a 48.096.000 di euro per l'anno 2013, si provvede mediante quota-parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.7

SERRA, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ADAMO

All'Allegato 1, voce: «Ministero dell'interno» sopprimere la missione «007 – Ordine pubblico e Sicurezza»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 64.549 milioni di euro per l'anno 2011, 64.585 milioni di euro per l'anno 2012 e 64.591 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.8

MARCO FILIPPI, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI

All'allegato 1, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 013 Diritto alla mobilità apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 10.742;
2012: – 10.450;
2013: – 11.398.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10,742 milioni di euro per l'anno 2011, a 10,450 milioni di euro per l'anno 2012 e a 11,398 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.9

MARCO FILIPPI, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI

All'allegato 1, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 019 Casa e assetto urbanistico apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: – 11.054;
2012: – 10.980;
2013: – 10.980.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 11,054 milioni di euro per l'anno 2011, a 10,980 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.10

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRIANI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Al comma 1, alla fine del quarto periodo aggiungere le parole: «ad eccezione delle spese in conto capitale»; sopprimere l'articolo 9.

Consequentemente all'articolo 8, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» con le parole: «amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dell'amministrazione centrale, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; sostituire inoltre, al quarto periodo le parole: «le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» con le parole: «amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» e le parole: «del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013» con le parole: «del 5 per cento a decorrere dal 2011».

2.10 (testo 2)

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

All'articolo 2, comma 1, alla fine del quarto periodo aggiungere le parole: «ad eccezione delle spese in conto capitale» e consequentemente modificare l'Allegato 1 riducendo gli importi per tener conto dell'esclusione delle spese in conto capitale; sopprimere l'articolo 9.

Consequentemente all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2011, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011

2.100

MAURO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al punto a), sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "sei";

b) al punto b), sostituire la parola: "diciotto" con la seguente: "dodici".

Consequentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal medesimo anno è disposta una ulteriore riduzione lineare di tutte le spese rimodulabili di ogni missione nella misura del 7 per cento».

2.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soli comuni virtuosi, individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi 23-26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dall'anno 2011, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui al medesimo articolo 77-bis, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario è data dal saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal medesimo anno è disposta una ulteriore riduzione lineare di tutte le spese rimodulabili di ogni missione nella misura dell'1 per cento».

2.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1 sostituire le parole: «0,78 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal medesimo anno è disposta una ulteriore riduzione lineare di tutte le spese correnti rimodulabili di ogni missione nella misura dello 0,5 per cento».

2.13

LUSI

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «sono esclusi» e prima di: «il fondo ordinario delle università» aggiungere le seguenti: «le missioni di spesa denominate ordine pubblico e sicurezza del Ministero dell'interno, dell'economia e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e la missione di spesa denominata Difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa».

Consequentemente, all'allegato 1, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

TABELLA RELATIVA ALLE PREVISIONI DI RIDUZIONE

DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DEI MINISTERI PER LE

MISSIONI DI SPESA INERENTI LA SICUREZZA E LA DIFESA (TRIENNIO 2011-2013)

dati rilevati dall'allegato 1 del D.L. 78/2010

Ministero Missioni 2011 2012 2013 Riduzioni (e) Riduzioni (e) Riduzioni (e) Interno 007. Ordine Pubblico e sicurezza 64.549.000 64.585.000 64.591.000 Difesa 005. Difesa e sicurezza del territorio 64.482.000 63.415.000 63.423.000 Economia e Finanze 007. Ordine Pubblico e sicurezza 4.151.000 4.152.000 4.152.000 Infrastrutture e Trasporti 007. Ordine Pubblico e sicurezza 8.528.000 7.164.000 7.522.000 Politiche Agricole e Forestali 007. Ordine Pubblico e sicurezza 901.000 901.000 901.000 Totale . . . **142.611.000 140.217.000 140.589.000**

Conseguentemente:

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».*

2.14

CABRAS, MARCENARO, LIVI BACCI, MICHELONI, MARINARO, PERDUCA, TONINI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «Dalle predette riduzioni sono esclusi» aggiungere le seguenti: «le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa,».

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

– *All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».*

2.15

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le risorse destinate» inserire le parole: «alla difesa e alla sicurezza nazionale,».

Conseguentemente, nell'allegato 1, sono soppresse la voce: «Ministero dell'interno» e la voce: «Ministero della Difesa»;

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 374.588.000 di euro per l'anno 2011, a 425.251.000 di euro per l'anno 2012 e a 227.577.000 di euro per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.16

MARCENARO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le risorse destinate» aggiungere le seguenti: «alla cooperazione allo sviluppo e alla gestione nelle sfide globali,».

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare a euro:

21.117 per l'anno 2011;

21.076 per l'anno 2012;

20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.17

MARCENARO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le risorse destinate» aggiungere le seguenti: «alla razionalizzazione della rete diplomatico consolare e all'integrazione degli uffici della promozione del commercio estero,».

Conseguentemente, nell'allegato 1, alla tabella del Ministero degli affari esteri, 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare a euro:

21.117 per l'anno 2011;

21.076 per l'anno 2012;

20.206 per l'anno 2013.

Conseguentemente:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.18

PISTORIO, ASTORE, POLI BORTONE, D'ALIA, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: «nonché le risorse destinate» inserire le seguenti: «allo sviluppo e al riequilibrio territoriale,», conseguentemente nell'Allegato 1, Ministero dello sviluppo economico, sopprimere la voce: «028 sviluppo e riequilibrio territoriale»

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.19

PEDICA, GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI, CARLINO

Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: «il fondo ordinario delle università» aggiungere le seguenti: «e degli Enti Pubblici di Ricerca».

Consequentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 03 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

13-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.20

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, dopo le parole: «dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle Università,» inserire le seguenti: «i fondi della missione di spesa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,».

Consequentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2.21

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, dopo le parole: «dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario dell'Università,» inserire le seguenti: « i fondi delle missioni di spesa del Ministero dell'Interno,».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2.22

SAIA, ALLEGRINI, BALDASSARRI, CURSI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, TOFANI, VALDITARA

All'articolo 2, al quinto periodo, dopo le parole: «alla ricerca» inserire le seguenti: «, al diritto allo studio».

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: «personale di magistratura,» inserire le seguenti: «dei professori e ricercatori universitari, del personale degli enti di ricerca».

All'articolo 7, sopprimere il comma 24.

All'articolo 9, al comma 28, primo periodo, sopprimere le parole: «le università».

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«38. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle forze di polizia. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale e limitatamente al personale appartenente alla Polizia di Stato, sono incrementate di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

39. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, si applicano anche alle rate sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale da corrispondere nel periodo fra il 1° agosto 2010 e il 31 dicembre 2011. Tali disposizioni si applicano anche ai mutui stipulati fra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010. I relativi oneri sono sostenuti nel limite di 200 milioni di euro per il 2010 e di 400 milioni di euro per il 2011».

All'articolo 10, sopprimere il comma 1.

All'articolo 14, al comma 14, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Cedolare secca per i contratti di locazione immobiliare a canone calmierato)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento.

2. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini delle imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo, anche allo scopo di contenere l'onere entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2010 e di 175 mln di euro a decorrere dal 2011».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2011 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.

2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia;

b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.

3. Per gli anni successivi al 2011, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:

a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:

1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;

b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:

1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.

5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.

7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

8. A decorrere dall'anno 2010, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.

9. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Se per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.

10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-*bis*, lettera b).

11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:

a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro;

b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas

dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsato entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11.

14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:

a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;

b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.

15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per il 2010 e 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

17. Al comma 1 dell'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "94 per cento"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.23

VALDITARA

Al quinto periodo, dopo le parole: «Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca» inserire le seguenti: «al diritto allo studio».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.24

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche» aggiungere le seguenti: «nonché le risorse destinate al comparto difesa e sicurezza e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

Consequentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2.25

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.26

TANCREDI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativi delle Forze armate.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.27

LATRONICO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate allo svolgimento dell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri».

2.28

ESPOSITO, LATRONICO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato».

2.29

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 1 dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, ciascun Ministro, nell'ambito delle missioni concernenti il proprio stato di previsione, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese rimodulabili dei relativi programmi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.30

TANCREDI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, ciascun Ministro, nell'ambito delle missioni concernenti il proprio stato di previsione, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese rimodulabili dei relativi programmi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.».

2.0.1

SAIA

Al comma 1 alla lettera b) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» aggiungere: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2

TANCREDI, LATRONICO, PICHELTO FRATIN

Al comma 1, alla lettera b) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» aggiungere le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.3

FANTETTI

Al comma 1, alla lettera b) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «ricerca scientifica e dell'università» aggiungere le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».

2.0.4

MASCITELLI, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione delle spese per sistemi d'arma)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Sono conseguentemente soppresse le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 52, comma 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 80, comma 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009, ridotto del 30%».

2.0.5

ANNA MARIA SERAFINI, BAIO, LUSI, LUMIA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILLO

All'articolo 10, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 10 milioni di euro per l'anno 2011, 30 milioni di euro per l'anno 2012 e per 40 milioni di euro per l'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.6

BASSOLI, COSENTINO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, PORETTI, BAIO, SOLIANI, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI

All'articolo 11 sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 600 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti maggiori entrate:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi; ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi per 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un

rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

2.0.7

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI, BAIO, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI

All'articolo 11, al comma 5, lettera a), primo periodo, sopprimere da: «per 330 milioni» fino a: «pari a 250 milioni di euro» ed al secondo periodo sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti maggiori entrate:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

2.0.8

LEGNINI, VITALI, GIARETTA, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, STRADIOTTO

All'articolo 14, al comma 2, inserire alla fine le seguenti parole: «e al netto dei trasferimenti compensativi la prima casa di cui al decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge del 26 giugno 2008, n. 126».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 800 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale inorganico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione.»

All'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

2.0.9

RANUCCI

All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2011, le Province e i Comuni, in deroga al patto di stabilità interno, al fine di contrastare la crisi finanziaria e sostenere il tessuto economico locale e territoriale e migliorare la qualità della vita dei cittadini, possono utilizzare i fondi residui passivi per la spesa in conto capitale, risultanti dal rendiconto finanziario 2009 per un importo non superiore al 20 per cento, per finanziare opere già progettate, cantierabili o già cantierate, con particolare riguardo a scuole, reti idriche, edilizia residenziale pubblica».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la

destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis. - (*Informatizzazione della pubblica amministrazione*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo II, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

"Art. 8-ter. - (*Accorpamento degli uffici periferici dello Stato*). - 1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità: a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi

comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi per 800 milioni a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma I dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, il 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e il monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.10

RANUCCI

All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. Per l'anno 2011, le province e i Comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono escludere dal saldo del patto di stabilità interno 2009, per un importo non superiore al 20 per cento:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati per opere già progettate, cantierabili o già cantierate;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti: finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione».

Consequentemente:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia

di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis. - (*Informatizzazione della pubblica amministrazione*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo II, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

"Art. 8-ter. - (*Accorpamento degli uffici periferici dello Stato*). - 1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro

riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità: a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi per 800 milioni a rilecorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e dimonitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.11

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, STRADIOTTO

All'articolo 14 sopprimere il comma 3.

Consequentemente:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis. - (*Informatizzazione della pubblica amministrazione*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo II, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma I dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, il. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni

effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e dimonitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

2.0.12

VITA, RUSCONI, GIARETTA, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo)

1. Al fine di finanziare il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti maggiori entrate: dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga ai divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare risparmi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna

amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.13

BASSOLI, GIARETTA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, IGNAZIO MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Edilizia sanitaria pubblica)

1. Al fine di consentire il potenziamento degli investimenti dei programmi edilizia sanitaria e l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata la spesa di 8:00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 800 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti maggiori entrate:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un –ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi 800 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.14

FINOCCHIARO, GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:

"40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di nove mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del

trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio, e maggiorato di due anni in caso di due o più figli".

40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro-quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di trentasei mesi.».

Consequentemente, all'articolo 18, premettere il seguente:

«Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01».

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante: dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2.0.15

FIORONI

All'articolo 14 sopprimere il comma 3

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3.150 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.250 milioni di euro di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante:

dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria (in rapporti) al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 1 per cento, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009, In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 1.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.0.16

FIORONI, BUBBICO, TOMASELLI

All'articolo 14, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: . Il patto di stabilità si considera rispettato quando i consumi energetici dell'ente locale risultano ridotti di almeno il 20 per cento rispetto all'esercizio precedente, per effetto di interventi tesi a garantire efficienza e risparmio energetico anche per la pubblica illuminazione il cui investimento viene escluso dal computo del patto stesso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3.150 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.250 milioni di euro di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante:

dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Riduzione flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 1.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

3.1

NEROZZI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.- (Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile e Banca d'Italia. Riduzioni di spesa). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede ai seguenti ulteriori interventi:

a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, anche del Dipartimento della Protezione civile, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro;

b) contenimento dei *budget* per le strutture di missione per un importo non inferiore a 10 milioni di euro;

c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

2. L'articolo 14 del decreto legge del 30 dicembre 2009, 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.

3. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.

4. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo».

3.16

ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – CCIAA Parma;

Stazione Sperimentale del vetro – CCIAA Venezia;

Stazione Sperimentale per la seta;

Stazione Sperimentale per i combustibili;

Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) – CCIAA Milano;

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)

Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) – CCIAA Reggio Calabria;

Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 – CCIM Napoli;

Istituto Nazionale Conserve Alimentari – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) di cui all'Art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sul bilancio 2010» con le seguenti: «per gli anni 2010-2013»

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 milioni di» con le seguenti: «50.700.000».

3.12

DONAGGIO, CASSON

All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere la voce:

«Stazione Sperimentale del vetro» – CCIAA Venezia

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sul bilancio 2010» con le seguenti: «per gli anni 2010-2013»

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 milioni di» con le seguenti: «50.300.000».

3.13

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere la voce: «Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, sostituire le parole: «sul bilancio 2010» con le seguenti: «per gli anni 2010-2013»

d) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 milioni di» con le seguenti: «50.300.000».

3.14

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere la voce: «Istituto Nazionale Conserve Alimentari»

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sul bilancio 2010» con le seguenti: «per gli anni 2010-2013»

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 milioni di» con le seguenti: «50.300.000».

3.15

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere la voce:

«Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)» – CCAA Parma.

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sul bilancio 2010» con le seguenti: «per gli anni 2010-2013»

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «50 milioni di» con le seguenti: «50.300.000».

3.2

PEDICA, MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) l'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

3.3

GASBARRI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato».

3.4

PEDICA, MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 sono così sostituiti:

"1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche di qualifica dirigenziale.

2. In deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le procedure di reclutamento di cui al comma 1 sono espletate nel rispetto delle norme di reclutamento previste, sia con riferimento al personale non dirigenziale che con riferimento al personale dirigenziale, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di valorizzare la professionalità specifica e le esperienze acquisite, nonché il servizio prestato nel settore di competenza presso il Dipartimento della protezione civile, le procedure di reclutamento di cui al comma 1 potranno prevedere una percentuale, non superiore al 50%, di posti riservati al personale già in servizio, a qualunque titolo, presso il Dipartimento della Protezione civile. Il personale a tempo determinato interessato alle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere"».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

3.5

GASBARRI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono così sostituiti:

"1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche di qualifica dirigenziale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono espletate nel rispetto delle norme di reclutamento previste, sia con riferimento al personale non dirigenziale che con riferimento al personale dirigenziale, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Al fine di valorizzare la professionalità specifica e le esperienze acquisite, nonché il servizio prestato nel settore di competenza presso il Dipartimento della protezione civile, le procedure di reclutamento di cui al comma 1 possono prevedere una percentuale, non superiore al 50%, di posti riservati al personale già in servizio, a qualunque titolo, presso il Dipartimento della Protezione civile. Il personale a tempo determinato interessato alle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere"».

3.6

PEDICA, MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono soppresse le parole: "Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti"».

Consequentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

3.7

PEDICA, MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) l'articolo 14 del decreto-legge 195 del 30 dicembre 2009, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, è così modificato:

1) al comma 1 le parole: "avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2", sono sostituite con le parole: "avviare procedure di reclutamento, secondo le modalità previste dall'articolo 35 del Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, fermi i requisiti previsti dall'articolo 28 del Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165.";

2) Il comma 2 è sostituito dal seguente «Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere"».

Consequentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento"

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

3.8

PEDICA, MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) l'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 è così modificato:

1) Il comma 3-ter è abrogato;

2) Il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

"3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

transita nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza"».

Consequentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

3.9

MERCATALI, GIARETTA, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011, ferma restando l'autonomia organizzativa e regolamentare prevista dal citato decreto legislativo. Consequentemente, a decorrere dall'anno 2001, le relative risorse finanziarie, iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, sono trasferite in apposito stato di previsione nel bilancio dello Stato da istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono contestualmente individuate le missioni e i programmi della spesa, nonché i centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2-ter. Ulteriori disponibilità rinvenienti dalla gestione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione previsto dal comma 1.

2-quater. Dall'anno 2011 sono altresì trasferite allo stato di previsione di cui al comma 1 le risorse iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato I al presente decreto.

2-quinquies. A decorrere dall'anno 2011 le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono trasferite in apposite appendici del bilancio dello Stato e sono allegato allo stato di previsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2-sexies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "la struttura dei bilanci" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole da: "nei limiti di un fondo" a "Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello Stato".

2-septies. All'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole da: "nei limiti di un fondo" a "Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello Stato".

2-octies. In relazione all'introduzione dello stato di previsione di cui al comma 1, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di livello dirigenziale generale, che esercita le funzioni previste dall'articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con riferimento agli atti di gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione medesimo nonché agli atti di gestione delle risorse iscritte nelle appendici al bilancio dello Stato di cui al precedente comma 4.

2-novies. Per l'attuazione del comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri, il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le amministrazioni le cui risorse finanziarie risultano trasferite al bilancio dello stato ai sensi del presente articolo. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico in godimento con riferimento al trattamento fondamentale e a quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al presente comma provvede anche all'assegnazione all'Ufficio di cui al comma 7 di personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2-decies. Con successivo decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola il predetto Ufficio, in numero non superiore a quattro.

2-undecies. Le amministrazioni interessate provvedono al contestuale adeguamento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale».

3.10

GASBARRI, ZANDA, NEROZZI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-bis. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità, estensione e non prevedibilità, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e tali da determinare situazioni di grave rischio per l'integrità della vita; dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente".

b) all'articolo 5, dopo il comma I, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La durata degli stati di emergenza dichiarati ai sensi del comma I è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, negli adempimenti necessari".

c) all'articolo 5, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

d) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5.01. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, le ordinanze possono motivatamente autorizzare, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per i periodi di tempo prestabiliti, l'affidamento di lavori, servizi e forniture con esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze ricollegate all'adozione dei primi indispensabili interventi.

5.02. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 6. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.

5.03 Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 del presente articolo non possono derogare alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale. Deroghe sono consentite solo per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte al superamento dello stato di prima emergenza che possono essere previste per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale. Non può essere derogata la normativa concernente istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del Pubblico impiego".

e) all'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione-regionale della Corte dei conti"

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati giro fondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge".

3-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 5 dell'articolo 5bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. A decorrere dal 1° gennaio 2011 perdono efficacia le norme contenute in ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già emanate alla data di entrata in vigore del presente decreto, che riguardino deroghe alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Perdono, altresì, efficacia le norme contenute in ordinanze di protezione civile che riguardano deroghe a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale, nonché ad istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del Pubblico impiego.

3-quater. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti lettere:

1) "c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate al sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

2) c-ter) i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

b) dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo "3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le ordinanze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci".

3-quinquies. L'articolo 14 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

3.11

ZANDA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel rendiconto sono specificati i nominativi degli appaltatori, dei subappaltatori e dei consulenti verso i quali il Commissario delegato ha assunto obbligazioni, le procedure e, ove sussistano, gli elenchi dei nominativi utilizzati nella selezione per le singole commesse; è inoltre specificato il titolo giuridico dal quale deriva l'obbligazione e il relativo valore economico, nonché l'eventuale esistenza di contenziosi.";

b) al comma 5-bis, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Gli stessi rendiconti, corredati della documentazione giustificativa, sono altresì trasmessi ai Presidenti delle Camere, e da loro assegnati per conoscenza alle rispettive Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Ambiente. Per l'anno 2010 sono trasmessi alle Camere i rendiconti delle gestioni relative agli anni 2001-2009."».

3.0.1

MAZZARACCHIO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative all'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti)

1. Al comma 1-ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso la gravità della colpa resta comunque esclusa in assenza di documentazione causativa del fatto dannoso e formalmente ascrivibile ai soggetti coinvolti".

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai giudizi definiti con sentenza passata in giudicato. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non può essere ascritta una condotta gravemente colposa è effettuata in sede di ricorso per revocazione».

3.0.2

MAZZARACCHIO, FAZZONE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Disposizioni relative all'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti)

All'articolo 1, comma 1-ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso la gravità della colpa resta comunque esclusa in assenza di documentazione causativa del fatto dannoso e formalmente ascrivibile ai soggetti coinvolti".

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai giudizi definiti con sentenza passata in giudicato. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non può essere ascritta una condotta gravemente colposa è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

4.1

TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, sentito DigitPA».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.2

TANCREDI

Al comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «le caratteristiche tecniche dei supporti di cui al primo comma, dotandoli di speciali misure di sicurezza, nonché».

4.3

COSTA

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti e attraverso una procedura di evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini e tramite offerte in aumento del canone a carico del gestore del servizio stabilendo come base lo 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte».

4.4

GERMONTANI, COSTA

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.5

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: «il soggetto gestore del servizio, selezionato» con le seguenti: «uno o più soggetti gestori del servizio».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del

presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.6

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo specificamente che la stessa non comporti oneri per i medesimi.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.7

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «nello 0,20» con le seguenti: «nella misura massima dello 0,20».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.8

GERMONTANI, COSTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti e attraverso una procedura di evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini e tramite offerte di aumento del canone a carico del gestore del servizio stabilendo come base lo 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.0.1

SAIA, BALDASSARRI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori semplificazioni nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni)

1. Il professionista, iscritto in albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, che vanti un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale corrispettivo per la propria attività, può chiedere all'amministrazione debitrice di attestare l'esistenza di un tale credito. L'attestazione deve essere resa entro trenta giorni dalla richiesta e il rifiuto deve essere adeguatamente giustificato.

2. I crediti attestati ai sensi del presente articolo possono essere liberamente oggetto di cessione a terzi, con le modalità previste dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

3. Il professionista che sia debitore di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione, qualunque sia la natura e la fonte dell'obbligazione, può adempiere in tutto o in parte opponendo in compensazione altri crediti vantati nei confronti della stessa pubblica amministrazione, da questa attestati ai sensi del comma 1.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il professionista che sia debitore di somme nei confronti di una pubblica amministrazione, ove l'obbligazione non abbia natura tributaria, contributiva o previdenziale, può adempiere in tutto o in parte tramite cessione di crediti vantati nei confronti di altra pubblica amministrazione, se da questa attestati ai sensi del comma 1. La cessione estingue immediatamente l'obbligazione del professionista. Le amministrazioni interessate regolano i rapporti tra esse insorti a seguito della cessione secondo le disciplina degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

5. Tramite la cessione di crediti di cui al comma precedente, il professionista può adempiere altresì ad obbligazioni di natura tributaria, contributiva o previdenziale, ove tra l'amministrazione creditrice e l'amministrazione debitrice sia stata stipulata una convenzione per regolamentare i reciproci rapporti insorgenti dalle cessioni.

6. I crediti attestati ai sensi del comma 1 tengono luogo delle fidejussioni o delle altre garanzie richieste a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni al professionista creditore, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, per l'esercizio della relativa attività, anche con riferimento alla disciplina degli appalti pubblici.

7. Le amministrazioni pubbliche non possono procedere al blocco dei pagamenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in danno del professionista che opponga un credito attestato ai sensi del comma 1, qualora la differenza tra il debito contestato e il credito opposto sia inferiore a diecimila euro.

8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.0.2

GERMONTANI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«4-bis.

Al fine di conseguire il maggior efficientamento e razionalizzazione della spesa, gli scontrini o le ricevute di gioco, comunque denominati, sono stampati, a cura dei Concessionari, anche su carta non filigranata, secondo le regole previste dalle specifiche convenzioni di concessione. Le ricevute di gioco non assumono, in alcun caso, il titolo di carte valori.»

4.0.3

SANNA, CABRAS, SCANU

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.

2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».

4.0.4

PASTORE, TANCREDI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo, nel comma 2-ter dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" la parola: "non" è soppressa».

4.0.5

PASTORE, TANCREDI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di silenzio assenso)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "gli atti e procedimenti" a "la salute e la pubblica incolumità." sono soppresse.

2. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo, nel comma 2-ter dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" la parola: "non" è soppressa».

Consequentemente, dopo l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norma transitoria in materia di silenzio assenso)

Agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, come modificato con

decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, decorso il termine di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.»

4.0.6

PASTORE, TANCREDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività, nel comma 1, primo periodo, le parole da: "dagli atti rilasciati" a: "paesaggistico e dell'ambiente, nonché" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge suddetta 7 agosto 1990 n. 241 è sostituito con il seguente: "L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà contestuale comunicazione alla medesima amministrazione."

3. All'articolo 19 della legge suddetta 7 agosto 1990 n. 241 nel comma 3 le parole: "o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2" sono soppresse.

4. All'articolo 29 della legge suddetta 7 agosto 1990 n.241, in materia di procedimento amministrativo, nel comma 2-ter dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" la parola: "non" è soppressa.

4.0.7

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Pubblicità dei bandi)

A partire dal 1° gennaio 2011, tutte le procedure di selezione bandite da un'amministrazione dello Stato o di un ente pubblico devono essere immediatamente pubblicate sulla *home page* del sito *web* istituzionale dell'amministrazione che ha indetto la procedura, nonché in una sezione apposita del sito istituzionale del Ministero della Funzione pubblica».

5.1

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, premettere il seguente periodo:

«Nell'ambito del bilancio triennale dello Stato, per gli 2011 e 2012 gli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, relativi ai trasferimenti agli Organi costituzionali, sono ridotti del 5 per cento.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.2

LEDDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, la Corte Costituzionale, le autorità indipendenti e gli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione provvedono entro il 31 dicembre 2010 al recepimento nei rispettivi ordinamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, delle previsioni che ai sensi degli articoli 6, 8 e 9 sono applicabili alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.3

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale» con le seguenti: «con riferimento ai principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo».

5.4

MASCITELLI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 apportare le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola: "dodicesimo" con la seguente: "decimo";

g) all'articolo 1, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale ammontare è ridotto del 50 % nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro autonomo o dipendente"». Pei rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;

h) all'articolo 2, primo comma, la parola: "15" è sostituita con la seguente: "10";

i) all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: ", fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,";

j) all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: ", limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,".

1-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-bis del presente articolo.

1-quater. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato. L'indennità è altresì incompatibile con ogni altra erogazione da parte di enti previdenziali pubblici.

1-quinquies. Gli stessi Uffici di Presidenza provvedono al rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e cessati dal mandato.

1-sexies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dalla presente legge per i parlamentari nazionali.

1-septies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato.

1-octies. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, sostituire la parola: "«sessantacinque" con la seguente: "sessanta"».

b) al comma 2, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

Indi, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.»

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.";

d) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato"».

d) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le Province nelle regioni a statuto ordinario, fatte salve quelle delle insistenti nei comuni indicati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11-ter. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è così stabilita:

a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le Regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le Regioni con meno di 2 milioni di abitanti;

c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 500.000 abitanti e per le Province autonome;

d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

11-quater. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.

11-quinques. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (*Composizione dei consigli*). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

11-quinquies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione

compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri".

11-*sex/ies*. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni. Le funzioni svolte dalle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

11-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

11-*octies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati "consorzi BIM", sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovraccanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11-*nonies*. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico

presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni».

Consequentemente, all'articolo 9, sopprimere i commi 23 e 37.

5.5

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola: "dodicesimo" con la seguente: "decimo";

a) all'articolo 1, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale ammontare è ridotto del 50 % nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro autonomo o dipendente"». Pei rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;

b) all'articolo 2, primo comma, la parola: "15" è sostituita con la seguente: "10";

c) all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: ", fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,";

d) all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: ", limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,".

1-*ter*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-*bis* del presente articolo.

1-*quater*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato. L'indennità è altresì incompatibile con ogni altra erogazione da parte di enti previdenziali pubblici.

1-*quinquies*. Gli stessi Uffici di Presidenza provvedono al rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e cessati dal mandato.

1-*sexies*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dalla presente legge per i parlamentari nazionali.

1-*septies*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato.

1-*octies*. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, sostituire la parola: "«sessantacinque" con la seguente: "sessanta"».

B) al comma 2, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

Indi, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.»

C) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.";

f) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato"».

D) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le Province nelle regioni a statuto ordinario, fatte salve quelle delle insistenti nei comuni indicati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11-ter. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è così stabilita:

a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le Regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le Regioni con meno di 2 milioni di abitanti;

c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 500.000 abitanti e per le Province autonome;

d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

11-quater. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.

11-quinques. L'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (*Composizione dei consigli*). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

11-quinquies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della

provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri".

11-*sexies*. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni. Le funzioni svolte dalle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

11-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

11-*octies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati "consorzi BIM", sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovraccanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di

grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

11-*nonies*. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Estensione di tutele ai lavoratori con contratti di collaborazione continuata e continuativa e a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un'indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

2. L'indennità di cui al comma precedente è liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.

3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo».

5.6

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato. L'indennità è altresì incompatibile con ogni altra erogazione da parte di enti previdenziali pubblici.

1-*ter*. Gli stessi Uffici di Presidenza provvedono al rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e cessati dal mandato.

1-*quater*. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a

statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dalla presente legge per i parlamentari nazionali.

1-quinquies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato».

5.7

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sostituire la parola «dodicesimo» con la seguente: «decimo»;

b) all'articolo 1, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro». Pei rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;

c) all'articolo 2, primo comma, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «10»;

d) all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,»;

e) all'articolo 5, primo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,».

1-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-bis del presente articolo».

5.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

5.9

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, sostituire la parola: "sessantacinque" con la seguente: "sessanta"».

5.10

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

Indi, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori».

5.11

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «: tranne quelli delle città metropolitane».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.12

MILANA, D'UBALDO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i membri del Parlamento nazionale l'indennità aggiuntiva per le cariche di governo è abolita».

5.13

TANCREDI

Al comma 3, dopo le parole: «Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo» sono inserite le seguenti: «ai componenti collocati in fuori ruolo o dispensati a qualunque titolo dallo svolgimento delle funzioni di istituto, e quanto previsto al comma 3, primo e secondo periodo, agli altri componenti».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.14

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis, All'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando", inserire le seguenti: "», ad esclusione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari e di avvocati dello Stato;"».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.15

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'importo di un Euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50% ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

4-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituire le parole: "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" con le seguenti: "i voti validi"».

4-ter. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa della presente disposizione sono destinate al Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica di cui al Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

5.16

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

All'articolo 10, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5 1° periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50% ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato Articolo 1.

4-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituire le parole: "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" con le seguenti: "i voti validi"».

5.17

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. A decorrere dal primo gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.»

5.18

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.";

b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato"».

5.19

ASTORE

Al comma 4 sostituire le parole: «è ridotto del 10 per cento» con le seguenti: «è ridotto del 50 per cento».

5.20

MUSSO

Al comma 4 sostituire le parole: «10 per cento» con seguenti: «50 per cento».

5.21

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 4 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

5.22

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010 è differito al 15 luglio 2010».

5.23

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, al comma 3 aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo rimborso sarà erogato, entro i limiti di spesa consentiti, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate"».

5.24

ASTORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 è sostituito dal seguente: "l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica. Il rimborso viene sospeso in caso di scioglimento anticipato della legislatura"».

5.25

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO FRATIN

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai titolari di cariche elettive che abbiano rinunciato all'indennità di funzione».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.26

CABRAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è così sostituito: "2. Il consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei comuni che compongono l'ambito territoriale della provincia. Le disposizioni di legge e regolamentari che attengono al funzionamento dei consigli provinciali sono automaticamente adeguate con l'entrata in vigore della presente legge";

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le funzioni svolte dagli uffici decentrati dell'amministrazione statale presso le prefetture delle province sono trasferite agli uffici statali della prefettura del capoluogo regionale. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione assume i provvedimenti conseguenti di riorganizzazione del personale e delle sedi».

5.27

SALTAMARTINI, FLUTTERO, DE ANGELIS, PISCITELLI, GALLONE

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In ragione delle eccezionali esigenze di politica economico finanziaria gli enti locali sono autorizzati a prorogare la validità delle graduatorie approvate dopo il 30 settembre 2003 fino al 31 dicembre 2007, dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato».

5.28

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, i parlamentari della Repubblica ed i consiglieri regionali che svolgono un qualsiasi incarico, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, in società o enti che percepiscono a qualunque titolo finanziamenti pubblici, sono obbligati ad optare per una sola retribuzione o indennità».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.29

CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine, è aggiunto il seguente comma:

"5. Qualora, per il tempestivo adempimento di obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformularne il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, determina la conseguente decadenza di ogni altro documento".».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.30

LEGNINI

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

Consequentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«6-bis. — 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e

dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma».

5.31

CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto ovvero, per i Consiglieri di Roma Capitale e delle Città Metropolitane, ad un quarto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

2-bis. I consiglieri dei Municipi di Roma Capitale e delle circoscrizioni del decentramento delle Città Metropolitane hanno diritto a percepire, nei limiti del presente capo, unicamente un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nella misura determinata dal decreto di cui al comma 8. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere municipale e circoscrizionale può superare l'importo pari alla metà di quello dell'indennità di funzione prevista, rispettivamente, per i Consiglieri dell'Assemblea capitolina e per i Consiglieri delle Città Metropolitane.

2-ter. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali"».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 – 2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.32

DE LILLO, CURSI, GALIOTO

Al comma 6, lettera a), capoverso «2» le parole: «I consiglieri comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali».

Consequentemente al medesimo capoverso, sopprimere il periodo: «Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali».

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondo di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.33

GRAMAZIO

Al comma 6, lettera a) capoverso «2» le parole: «I consiglieri comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali».

Consequentemente al medesimo capoverso sono soppresse le parole: «Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.34

PASTORE, TANCREDI

Al comma 6, lettera a) sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «quarto».

Consequentemente dopo le parole: «di cui al comma 8.» aggiungere le seguenti: «L'indennità è ridotta di euro 100 per ogni assenza del consigliere dalle adunanze del Consiglio; a tale esclusivo fine si considera assente il consigliere che non abbia partecipato ad almeno il 50% delle votazioni di merito effettuate nella seduta».

5.35

TANCREDI, GALIOTO

Al comma 6, lettera a), capoverso «2», dopo le parole: «in base al decreto di cui al comma 8» aggiungere le seguenti: «La disposizione non si applica ai consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ed alle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti».

Consequentemente, al comma 7, sopprimere le parole: «e di una percentuale pari al 10% per i restanti comuni e le restanti province».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 – 2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.36

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 6, lettera a) nel comma 2 richiamato, dopo le parole: «in base al decreto di cui al comma 8» aggiungere le seguenti: «La disposizione non si applica ai consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ed alle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti»,

Conseguentemente al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e le restanti province».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.37

GRAMAZIO

Al comma 6, lettera a), capoverso «2» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la disposizione non si applica ai consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e alle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti».

Conseguentemente, al successivo comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «e di una percentuale pari al 10% per i restanti comuni e le restanti province».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.38

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 6, lettera a) nel comma 2 richiamato, dopo le parole: «in base al decreto di cui al comma 8» aggiungere le seguenti parole: «La disposizione non si applica ai consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti ed alle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti;».

Conseguentemente al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e le restanti province».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.39

CECCANTI, INCOSTANTE

Al comma 6, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali» con le seguenti: «I consiglieri circoscrizionali hanno diritto ad un gettone di presenza corrispondente al 90 per cento dell'importo attualmente stabilito».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

5.40

PICHETTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANETTA, ZANOLETTI

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»; aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli compresi all'interno delle aree metropolitane e dei Comuni con popolazione superiore ai 250.000, ai quali spetta unicamente un rimborso di presenza, determinato ai sensi dell'articolo 82, comma 8 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.41

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, GALLO, DE LILLO

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 23 della legge 42 del 5 maggio 2009 di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, occorrerà tener conto della complessità delle funzioni, a qualsiasi titolo trasferite alle città metropolitane, anche ai fini dell'assetto organizzativo e dei relativi compiti di indirizzo politico».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.42

BEVILACQUA, CASTRO, DE ECCHER, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, il punto 1) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«1) all'alinea, dopo le parole: "e dei gettoni di presenza", le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 2-bis"».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.43

PICHETTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANETTA, ZANOLETTI

Al comma 6, lettera b) punto 1), dopo le parole: «e dei gettoni di presenza», aggiungere le seguenti: «e dei rimborsi di presenza».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.44

CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, dopo il punto 1) della lettera b), è inserito il seguente:

«1-bis). Al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, nonché, per Roma Capitale e le Città metropolitane, dei presidenti degli organi collegiali e dei componenti degli organi esecutivi del decentramento, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.45

LUSI

Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 8, viene aggiunto, il seguente:

"8-bis) Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, la misura delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo non può superare l'importo applicato negli enti interessati alla data del 1° gennaio 2010"».

5.46

CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 10, dopo le parole: "e dei gettoni di presenza", sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 2-bis".

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.47

PICHETTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANETTA, ZANOLETTI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e dei gettoni di presenza», aggiungere le seguenti: «e dei rimborsi di presenza».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.48

CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2-bis"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.49

PICHETTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANETTA, ZANOLETTI

Al comma 6, lettera d), dopo le parole: «delle indennità di funzione» aggiungere le seguenti: «e dei rimborsi di presenza.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.50

MONTI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"12. Ai fini della partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, l'amministrazione è tenuta ad inviare la documentazione inerente la seduta per via telematica. Conseguentemente i lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto ad assentarsi dal servizio solo negli orari durante i quali sono convocati i rispettivi consigli".».

5.51

MILANA, D'UBALDO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La carica di parlamentare nazionale, parlamentare europeo e consigliere regionale è incompatibile con qualunque altra carica elettiva, ad esclusione di quelle per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.»

5.52

AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO, LATRONICO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis Limitatamente ai consiglieri circoscrizionali, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con decorrenza dal rinnovo del rispettivo consiglio circoscrizionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.53

MILANA, D'UBALDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009, ed in attesa dell'apposito decreto attuativo a cui è demandata la materia, le disposizioni di cui al precedente comma 6 non si applicano alla città di Roma.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dall'anno 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dall'anno 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dall'anno 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

5.54

PICHELTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANETTA, ZANOLETTI
Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Sono, altresì, esclusi dall'applicazione della presente disposizione i Consigli di Circostrizione presenti all'interno di aree metropolitane già istituite alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e i Consigli Comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 250.000».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.55

PICHELTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANOLETTI, ZANETTA
Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «, e l'importo dell'indennità degli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.56

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Alla fine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: «Fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, continua a trovare applicazione la vigente normativa in materia di gettoni di presenza.»

5.57

PASTORE, TANCREDI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «altro emolumento», inserire le seguenti: «anche a titolo di trattamento di quiescenza o di assegno vitalizio o temporaneo comunque denominati».

5.58

PASTORE, TANCREDI

Al comma 9, aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole: «nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

5.59

CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.60

MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Negli enti locali in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppressa la figura del direttore generale, le relative funzioni sono conferite al segretario comunale, senza ulteriori indennità o compensi aggiuntivi, anche sotto forma di rimborso spese, a carico dell'ente locale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle città metropolitane».

5.61

LEGNINI

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

5.62

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore ad un milione di abitanti.

11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

11-quater. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-ter siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

11-quinques. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 11-ter e sentita la Regione interessata.

11-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11-quinques, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 11-quinques con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 11-ter».

5.63

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio-2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.

11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

11-quater. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-ter siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

11-quinques. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai

sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 11-*ter* e sentita la Regione interessata.

11-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11-*quinqüies*, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 11-*ter*.

11-*septies*. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 11-*quinqüies* e 11-*sexies* producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 11-*bis*.

11-*octies*. Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale».

5.64

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio-2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.

11-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

11-*quater*. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-*ter* siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

11-*quinqüies*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 11-*ter* e sentita la Regione interessata.

11-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11-*quinqüies*, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 11-*ter*.

11-*septies*. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 11-*quinqüies* e 11-*sexies* producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 11-*bis*.

11-*octies*. Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale».

5.65

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentite le popolazioni interessate, avviano la procedura per la fusione tra comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dei comuni che hanno costituito una unione da più di dieci anni nelle forme previste dalle rispettive leggi regionali.

11-*ter*. Al fine di favorire le fusioni di cui al comma 11-*bis*, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».

5.66

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procedono alla fusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

11-ter. Decorso il termine di cui al comma 11-bis, le spese relative al funzionamento dei comuni per i quali non sia stata disposta la fusione sono a totale carico delle regioni interessate».

5.67

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Con decreto del Ministro competente le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato svolte nell'ambito di una circoscrizione provinciale sono conferite alle prefetture quali uffici territoriali del Governo cui sono accorpate le strutture dell'amministrazione periferica dello Stato. Il personale delle strutture periferiche trasferite è mantenuto nei ruoli di provenienza con dipendenza funzionale dalle stesse per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

Le amministrazioni procedono all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.68

NEGRI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," sono soppresse e le parole: "euro 1,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,50";

b) al comma 6:

1) le parole: "con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi dalla data di svolgimento delle elezioni";

2) il quarto e quinto periodo sono soppressi.

2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, il quarto e quinto periodo sono soppressi;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "che abbiano superato la soglia dell'1 per cento" sino alla fine del periodo sono soppresse;

b) all'articolo 9-bis, comma 1, primo periodo, le parole: "collegate ai candidati" sino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 16, comma 3:

1) le parole: "che abbiano ottenuto almeno un rappresentante" sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".

2. All'articolo 1, comma 4; della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "un euro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,50";

b) le parole: "euro 2.582.285" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.291.143";

c) le parole ", a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto" sono soppresse;

d) le parole: "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.291.143".».

5.69

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le Province nelle regioni a statuto ordinario, fatte salve quelle delle insistenti nei comuni indicati dagli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

5.70

SANNA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, si interpreta nel senso che l'indennità parlamentare non è cumulabile con le indennità percepite da sindaci e da

presidenti di provincia, consiglieri ed assessori di comuni e province e con le indennità percepite per l'esercizio di ogni altro incarico politico o amministrativo, compresi quelli esercitati in enti, società o qualsiasi altro soggetto giuridico, conferito in forza di elezione o nomina da parte di organi delle autonomie locali e dello Stato».

5.71

PASTORE, TANCREDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, al comma 185 eliminare l'ultimo periodo dalle parole: "Ai fini" fino alle parole: "il Presidente della provincia". Il comma 11-bis. si applica alla costituzione delle giunte delle amministrazioni rinnovate a decorrere dall'anno 2011».

5.72

PASTORE, TANCREDI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 4 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è soppresso.»

5.0.1

LAURO, FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità per i membri del Parlamento comprende ogni altro beneficio o vantaggio connesso all'esercizio del mandato elettivo e non può produrre effetti, neppure indiretti, dopo la cessazione del mandato, salva l'erogazione delle prestazioni di natura previdenziale.

2. I Ministri, i Sottosegretari di Stato, i titolari di qualsiasi carica di governo nelle Province, nei Comuni, nelle Città metropolitane e in ogni altro ente locale, nonché qualsiasi altra carica pubblica, regolata da leggi e da regolamenti statali, dal giorno successivo alla cessazione della carica, non possono godere di alcun beneficio o vantaggio connesso all'esercizio della carica stessa.

3. La disposizione, di cui al comma 2, si applica anche nei confronti dei titolari di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione o di gestione nelle amministrazioni, negli enti pubblici e nelle società a prevalente partecipazione pubblica.

4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la pena di cui all'articolo 323 del codice penale. In ogni caso, i benefici e i vantaggi indebitamente fruiti costituiscono titolo per le corrispondenti restituzioni e per il risarcimento del danno erariale alle competenti amministrazioni, sia da parte dei concedenti che dei beneficiari.

5. Le disposizioni dei commi precedenti sono da intendersi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.».

5.0.2

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dotazione di autovetture di servizio alle amministrazioni pubbliche)

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è così stabilita:

a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le Regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;

b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le Regioni con meno di 2 milioni di abitanti;

c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 500.000 abitanti e per le Province autonome;

d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista».

5.0.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abrogazione dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. L'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato».

5.0.4

BUGNANO, CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti"» sono sostituite dalle seguenti: "300.000 abitanti"»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti," sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni"»;

5.0.5

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli)

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (*Composizione dei consigli*). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale"».

5.0.6

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri"».

5.300

GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 2, sopprimere le parole da: che non siano membri del Parlamento fino a: n. 212

7.700

GIARETTA, TREU, ROILO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, BLAZINA

Sostituire i commi da 1 a 14 con i seguenti:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto".

2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
- e) Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data di cui al comma 1. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

4. Dalla data di cui al comma 1 la gestione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali dell'IPSEMA è trasferita all'INAIL.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

6. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

7. Lo statuto di cui al comma 6 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Alla costituzione degli organi di cui al comma 7 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012.

9. Lo statuto di cui al comma 6 reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.

10. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali di cui al comma 2, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011.

11. Il Piano di cui al comma 10 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

7.701

PASSONI

All'Allegato 2, sopprimere la seguente voce:

IPI Istituto per la promozione industriale Ministero dello sviluppo economico
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".

9.900

GIARETTA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 28, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: "Tale limite non si applica alle assunzioni finalizzate a costituire rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005." Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

14.500

GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

"5-bis. All'art. 77-bis del decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133 è inserito il seguente comma 7-sexies : " Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute per l'acquisto della rete del gas naturale ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 164 del 23.05.2000, sia per il saldo finanziario di competenza mista per gli anni 2010 e 2011 sia per il corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007 ".

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente: << 16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma

progressiva dal 1o gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"

- all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: <<> di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: <<> di importo non inferiore a euro millecinquecento

- all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: <<> con effetto per gli accertamenti relativi aggiungere le seguenti: <<> ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e ;

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

19.300

GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono esclusi dalla regolarizzazione catastale di cui al presente comma gli immobili abusivi".

38.300

GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: <<> Art. 55-bis. 1. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"

40.0.100

TREU, ROILO, GHEDINI, BASSOLI, BOSONE

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

All'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera e-ter) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini della deduzione, i fondi che operano nell'ambito di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso avente esclusivamente fine assistenziale stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute sono equiparati ai fondi di cui al periodo precedente."

All'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) e all'articolo 51, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "euro 6315, 20" sono sostituite dalle seguenti "euro 4.000,00".

Conseguentemente,

- all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: <<> sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: <<> sono adeguate all'importo di euro mille;

- all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: <<> di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: <<> di importo non inferiore a euro millecinquecento;

- all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

<<>7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

45.0.100

FIORONI

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

Articolo 45-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Con apposito decreto ministeriale emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i nuovi limiti di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale nel caso di interventi di cui all'articolo 1, commi 344 e 345.
 2. Restano valide le procedure per accedere ai benefici previste dalla normativa già emanata.
 3. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di 2 milioni di euro".
- Conseguentemente:*

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: <<> di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: <<> di importo non inferiore a euro millecinquecento
- all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: <<> con effetto per gli accertamenti relativi aggiungere le seguenti: <<> ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e ;
all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".